



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE

R.G. 1528/2023

La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:

Andrea Lama

Presidente

Teresa Caruso

Consigliere relatore

Antonella Romano

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

Parte_1 (C.F._1), assistito e difeso dall'Avv. MAFFEI
GIUSEPPE

appellante

e

CP_1 (C.F._2), assistito e difeso dall'Avv.
FRANCESCO BASSINI

appellato

In punto a: appello avverso la sentenza n. 650 del 19-20.04.2023 del Tribunale di
Modena

Oggetto: cessione quote societarie

CONCLUSIONI

per parte appellante: *Respingere le domande tutte proposte dall'appellato, in via preliminare, nel merito e comunque le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto; In parziale riforma della sentenza n. 650/2023 resa dal Tribunale di Modena in persona del Giudice Unico Dott. Alessandro Bagnoli nel procedimento n. 9038/2019 R.G. pubblicata in 20.04.2023 e in accoglimento del presente reclamo: In via principale riformare la sentenza n. 650/2023 resa dal Tribunale di Modena per le*

ragioni di cui ai motivi A, B, C, C, E della narrazione dell'atto di appello ed in conformità alle pronunce ivi richieste, respingendo le domande tutte originariamente proposte da CP_1 mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, ferma la revoca del Decreto Ingiuntivo Tribunale di Modena n. 2942/2019 Ing. – 6790/2019 R.G. emesso in data 07.10.2019 e la declaratoria di non debenza degli interessi di mora ex D. leg. 231/2002: b) per l'effetto accogliere le domande proposte in primo grado da Parte_1 che si ribadiscono in questa sede come di seguito trascritte: In via preliminare in rito: assunto il principio della ragione più liquida in via assorbente rispetto agli ulteriori rilievi e comunque ferme tutte le ulteriori eccezioni di cui ai precedenti capi 1-3-4-5-6, accertato il difetto di competenza del Tribunale adito in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 11 del contratto 12.05.2004, dichiarare nullo improponibile il Decreto Ingiuntivo Tribunale di Modena n. 2942/2019 Ing. – R.G. 6790/2019 emesso in data 07.10.2019 (doc. 1), e pertanto revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto con ogni più opportuna statuizione al riguardo con vittoria di spese, competenze ed onorari; In via preliminare in merito : rigettare ogni istanza di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo Tribunale di Modena n. 2942/2019 Ing. – R.G. 6790/2019 emesso in data 07.10.2019 (doc. 1), non essendo il preteso credito certo, liquido ed esigibile, essendo inoltre l'opposizione fondata su prova scritta ; Nel merito : in ogni caso accertare e dichiarare infondate le ragioni di credito di cui al Decreto Ingiuntivo Tribunale di Modena n. 2942/2019 Ing. – R.G. 6790/2019 emesso in data 07.10.2019 (doc. 1) e per l'effetto revocare e privare di qualsiasi efficacia il Decreto Ingiuntivo Tribunale di Modena n. 2942/2019 Ing. – R.G. 6790/2019 emesso in data 07.10.2019 (doc. 1) con vittoria di spese, competenze ed onorari; In via istruttoria: con ogni più ampia riserva. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore:

per parte appellata: in via preliminare dichiarare inammissibile il presente appello che ha proposto gravame avverso la sentenza n. 650/2023, emessa pubblicata dal Tribunale di Modena in data 20/04/2023, resa a conclusione della causa civile R.G. n. 9038/2019, in persona dell'Ill.mo Giudice Dott. Bagnoli Alessandro, non notificata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in assenza di specificità dei motivi dell'appello; sempre in via preliminare dichiarare inammissibile, il presente appello che ha proposto gravame avverso la sentenza n. 650/2023, emessa pubblicata dal Tribunale di Modena in data 20/04/2024, resa a conclusione della causa civile R.G. n. 9038, pubblicata dal Tribunale di Modena in data 20/04/2023, a conclusione della causa civile R.G. n. 9038/2019, in persona dell'Ill.mo Giudice Dott. Bagnoli Alessandro, non notificata, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto; nel merito rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla Sig.ra Parte_1, in quanto la domanda sottesa è destituita di ogni fondamento giuridico, conseguentemente confermare la sentenza n. 650/2023, pubblicata dal Tribunale di Modena in data 20/04/2024, resa a conclusione della causa civile R.G. n. 9038, emessa pubblicata dal Tribunale di Modena in data 20/04/2023. In ogni caso, respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante nei confronti del Sig. CP_1 per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa.

La Corte

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso; viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti; visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con sentenza n. 650/2023 il Tribunale di Modena accoglieva, solo riguardo al tasso degli interessi di mora riconosciuti in monitorio, l'opposizione proposta da Pt_1 [...] avverso il d.i. n. 2942/2019 emesso nei suoi confronti su istanza di CP_1 [...] per la restituzione della somma di € 52.200,00 che l'opposto aveva versato in esecuzione del preliminare di cessione di quote societarie che le parti avevano stipulato il 12.05.2004.

2. Il Tribunale dava atto che detta cessione, in seguito, non era stata perfezionata, né poteva più esserlo, data la cancellazione della società Immobiliare Tina srl, dal registro delle Imprese e dunque la domanda restitutoria per le somme versate dall'opposto ed ormai divenute *sine titolo*, doveva essere confermata, pur disponendo comunque la revoca del decreto opposto per aver erroneamente riconosciuto l'applicazione di interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002.

3. Il primo giudice, specificava che l'opponente aveva *“basato la sua opposizione sulle seguenti ragioni: inesistenza del contratto preliminare di cessione di quote, disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte, inammissibilità dell'istanza di verifica, nullità del decreto per difetto di competenza del Tribunale in virtù della clausola compromissoria; inesistenza del diritto di credito per non avere il promittente cessionario consegnato all'opponente il prezzo convenuto, prescrizione del credito azionato, disconoscimento delle sottoscrizioni sull'avviso di ricevimento, mancato avveramento della condizione di cui all'art. 6 del contratto preliminare, inammissibilità del procedimento di ingiunzione, illegittimità della richiesta di applicazione degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02.”* e dava atto che a seguito dell'istanza di verifica proposta dall'opposto, era stata svolta la CTU grafometrica che aveva confermato l'autenticità della sottoscrizione della Pt_1 sulla scrittura disconosciuta.

4. In merito alla clausola compromissoria contenuta nel contratto, il primo giudice rilevava che detta clausola *“non estende la sua operatività alla domanda di restituzione del prezzo della cessione, in quanto la stessa trova fondamento nella caducazione del contratto che tale clausola contiene, caducazione che è senz’altro avvenuta – nel caso di specie - per recesso di una delle parti, ovvero per mutuo consenso, reso per fatti concludenti (in seguito alla cancellazione della società dal registro imprese in data 3/2/2015).”*

5. Respinti, quindi tutti i motivi di opposizione, salvo quello relativo agli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, il tribunale revocava il provvedimento monitorio e condannava **Pt_1** alla restituzione della somma di € 52.200,00 oltre interessi legali dalla data dell’esborso al saldo; spese rifuse a favore dell’opposto e spese tecniche a definitivo e totale carico della **Pt_1**

6. Proponeva appello **Parte_1** censurando la sentenza per *“omessa insufficiente, illogica ed errata motivazione della sentenza impugnata nei capi in cui ha ritenuto: **A.** competente a decidere il Tribunale di Modena nonostante la sussistenza di clausola compromissoria; **B.** ammissibile il procedimento di verifica e, conseguentemente, esistente e autentico il contratto preliminare nonostante il **CP_1** non abbia mai allegato in atti né la copia, né l’originale del contratto disconosciuto; **C.** documentalmente comprovato il versamento del prezzo di € 52.200 a favore di **Pt_1** [...] **D.** non prescritti tutti i diritti nascenti dal disconosciuto contratto e, per l’effetto, anche del diritto alla restituzione degli acconti prezzo asseritamente versati ; **E.** irrilevante il mancato avveramento della condizione di cui all’art. 6 del contratto preliminare per non avere il promittente acquirente mai inoltrato a **Parte_1** alcun invito ad addivenire alla stipula definitiva di vendita.”*

Concludeva come in epigrafe.

7. Si costituiva **CP_1** contestando l’ammissibilità e il fondamento dell’appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.04.2026 sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l’udienza cartolare del 21/04/2026.

8. Con il motivo sub A) l'appellante si duole per aver il tribunale omissso di dichiarare la propria incompetenza, attesa la previsione contrattuale della clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 della scrittura in esame, in virtù della quale i contraenti convenivano che *“In caso di controversie che potessero sorgere tra le parti, in dipendenza del presente contratto, la soluzione delle medesime sarà demandata alla decisione di tre arbitri amichevoli compositori nominati i primi due, uno per ciascuna delle parti, ed il terzo dai due membri così nominati di comune accordo, ed in caso di disaccordo dal presidente della C.C.I.A.A. della Provincia di Modena, in conformità al regolamento della Camera stessa. Gli arbitri comunque nominati, dovranno risolvere le questioni loro sottoposte in via di transazione e secondo equità, nel termine di 90 giorni dalla costituzione del collegio, senza rispetto di alcuna formalità e con espresso esonero dall'obbligo del deposito della decisione che sarà immediatamente esecutiva e vincolante per le parti come espressione della loro volontà negoziale e quindi, non soggetta a nessun reclamo perché definitiva ed inoppugnabile. Il collegio arbitrale deciderà anche sull'entità del proprio compenso, nonché sull'addebito dello stesso alle parti in causa.”*.

9. L'appellante assume che, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, la clausola de qua non avrebbe cessato di avere efficacia, visto che il tribunale, per decidere, aveva avuto la necessità di *“individuare e precisare le motivazioni della presunta risoluzione indagando, a tal fine, il comportamento assunto dalle parti nell'esecuzione del contratto.”*

Il motivo non ha pregio.

10. In realtà, il Tribunale ha soffermato la sua attenzione sul mero dato di fatto intervenuto, ovvero la cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente impossibilità sopravvenuta di addivenire al contratto definitivo stante l'irrealizzabilità degli effetti perseguiti, ovvero il trasferimento delle quote della società, visto che ormai detta società era non più esistente.

11. Nessuna statuizione è contenuta in sentenza riguardo all'inadempimento della

promittente cedente, né tale ipotesi avrebbe potuto essere oggetto di esame da parte del giudice, vista l'assenza della relativa domanda.

12. Quello di cui il Tribunale si è limitato a dare atto sulla base delle risultanze documentali in atti è l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, circostanza da cui è conseguita la legittimità della richiesta del **CP_1** di ottenere la restituzione delle somme versate alla **Pt_1**

13. Dunque, correttamente il primo giudice ha escluso l'operatività della clausola compromissoria al caso in oggetto, atteso che le questioni esaminate dal Tribunale erano relative a vicende che non riguardavano le condotte delle parti nell'esecuzione del contratto, ma esclusivamente gli effetti restitutori conseguiti ad un evento esterno al contratto stesso e che ne aveva determinato la sua caducazione.

14. Con il motivo sub B) l'appellante si duole del fatto che in primo grado sia stata disposta la CTU grafologica sulla sottoscrizione apposta sul preliminare di cessione di quote del 12.05.2004, nonostante che in atti non fossero presenti entrambe le versioni dell'atto, ovvero l'originale e la copia, e questo, sostiene l'appellante, non avrebbe consentito al CTU di verificare la conformità fra l'originale consegnatogli nel corso delle operazioni peritali e la copia prodotta a corredo del ricorso monitorio.

Il motivo va disatteso.

15. L'unico motivo di opposizione contenuto nell'atto di citazione in opposizione a d.i. riguardava la sottoscrizione dell'atto di cessione che **Pt_1** aveva disconosciuto, dunque, non vi era alcuna ragione per la quale il CTU avrebbe dovuto anche verificare la conformità fra l'originale e la copia, atteso che questo aspetto non era oggetto di indagine, in quanto non contestato.

16. Peraltro, nella relazione peritale il documento è dettagliatamente descritto *“Costituisce oggetto di verifica peritale un Contratto preliminare di cessione di quote, datato 12 maggio 2004, composto da n.04 pagine, apparentemente, sottoscritte dalla signora **Parte_1**. Il documento depositato in originale, all'esame strumentale, pur mostrando i segni “dell'età” osservandosi pieghettature e solchi ciechi, non ha evidenziato segni indicanti alterazioni chimico/fisiche del supporto cartaceo (abrasioni,*

erosioni, scoloriture, etc.). Il contratto, redatto, digitalmente, non mostra cancellature e/o manipolazione dei tracciati grafici, pur osservandosi nei dati anagrafici di CP_1

[...] a) correzione della data di nascita con inserimento manoscritto del n.9 tra 1 e 48, b) correzione manoscritta “35” del numero civico dell’indirizzo, che si ritengono giustificati e gestualmente spontanei/naturali.” e la parte stessa, il suo difensore, o il suo consulente di parte, nel corso delle operazioni peritali, qualora avessero verificato delle incongruità fra copia e originale, sarebbero stati tenuti a segnalarle immediatamente al CTU e poi al giudice con apposita istanza.

Nulla di tutto ciò è avvenuto e dunque la doglianza è priva di fondamento.

17. Riguardo alla regolarità della procedura seguita dalla difesa del CP_1 di esibire in udienza l’originale (circostanza non contestata dall’appellante) e consegnarlo direttamente al CTU, non si ravvede alcuna anomalia, né vi è ragione per discostarsi da quanto già il Tribunale aveva chiarito sin dall’Ordinanza del 14.05.2021 *“Si ritiene conforme a diritto la condotta della parte che, prodotta copia informatica di un documento, a fronte dell’avverso disconoscimento svolga istanza di verifica, dichiarando di conservare l’originale in custodia per la futura consegna al giudice od al CTU. Non va infatti dimenticato che nel processo telematico è fatto divieto alle parti di produrre documenti cartacei, quando i sistemi informatici del dominio giustizia sono funzionanti. È solo il giudice che può “ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche” (DL n°179/12, art.16 bis, co. 4°, 8° e 9°).”*

18. Con il mezzo sub C) l’appellante si lamenta perché il Tribunale avrebbe erroneamente considerata raggiunta la prova della consegna della somma di € 52.200,00 senza considerare l’incongruenza di quanto sostenuto nel ricorso monitorio, ove si sosteneva che detta somma fosse stata consegnata, mediante titoli e prima dell’atto, mentre nella scrittura non vi era cenno a dette circostanze.

19. In realtà, il tribunale ha espressamente escluso che l’omissione di dette specifiche modalità di pagamento potessero incidere sulla valenza assegnata dalle parti alla sottoscrizione della scrittura, che espressamente era qualificata come *“quietanza”* ed in effetti sul punto nulla è stato dedotto dall’appellante per contrastare le condivisibili

osservazioni del primo giudice e che l'appellante ha totalmente omesso di considerare.

Pertanto, anche questo motivo va respinto.

20. Con gli ultimi due motivi sub D) e sub E) l'appellante ripropone le medesime interpretazioni già svolte in primo grado tese a supportare la sua tesi di intervenuta prescrizione dell'obbligo restitutorio, al pari di ogni altro diritto scaturente dal preliminare, non già con lo spirare del decennio dalla data di cancellazione della società dal registro delle Imprese, avvenuta il 3.2.2015, bensì, al più, al decennio dalla data del 31.12.2005, termine a decorrere del quale il promissario cessionario avrebbe dovuto invitare ex art. 6 del contratto la promittente cedente alla stipula dell'atto definitivo.

21. Ad avviso dell'appellante il tribunale, anche al fine di valutare questo ulteriore profilo della vicenda contrattuale, avrebbe dovuto indagare riguardo alla contestata valenza interruttiva delle missive e diffide, alcune delle quali inviate alla società e non alla **Pt_1** ma a detta indagine ostava l'esistenza della clausola compromissoria e pertanto la decisione avrebbe dovuto essere rimessa al collegio arbitrale;

22. inoltre, sempre ad avviso dell'appellante, il primo giudice aveva erroneamente considerato irrilevante l'accertamento relativo al rispetto della clausola n. 6 del contratto ed aveva considerato il termine di decorrenza della prescrizione la data di cancellazione della società dal registro delle imprese, invece che quella della stipula del contratto preliminare 12.05.2004, o, al più, quella del 31.12.2005. Di talché, secondo la tesi della **Pt_1** al momento della notifica del d.i. avvenuta il 13.11.2029 il decennio prescrizionale era ampiamente decorso.

Anche questi ultimi due motivi vanno disattesi.

23. Non vi è prova in atti che al 3.2.2015 (data in cui la società è stata cancellata dal registro delle imprese) il contratto fosse stato risolto, o che i suoi effetti fossero cessati in altro modo, quindi, sino a quella data, il diritto del **CP_1** alla restituzione delle somme versate non era ancora sorto, mentre per il decennio successivo al 3.02.2015 questi poteva esercitarlo.

24. Pertanto, come condivisibilmente ha ritenuto il primo giudice il decennio prescrizionale relativo al diritto restitutorio era ancora in corso alla data della notifica

del d.i. avvenuta il 13.11.2019.

Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m. senza nulla riconoscere per la fase di trattazione/istruttoria nel giudizio in appello, in adesione ai principi stabiliti dalla S.C. (Cass. Civ. n. 10206/2021).

Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, *de jure*, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 *quater*, T.U. n.115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **Pt_1** [...] con atto di citazione del 5.10.2023 nei confronti di **CP_1** avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 650/2023 così provvede:

- respinge l'appello
 - condanna **Parte_1** al pagamento, in favore di **CP_1** delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.946 (fase studio € 2.058,00; fase introduttiva € 1.418,00; fase decisionale € 3.470,00), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della 3 SEZIONE, in data 12 maggio 2026.

Il Consigliere relatore/estensore
Teresa Caruso

Il Presidente
Andrea Lama

